

RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

E' possibile richiedere la rateizzazione del contributo di costruzione (comprensivo di oneri e costo di costruzione), come segue:

- il 25% dell'importo del contributo di costruzione da corrispondere, comprensivo sia degli oneri di urbanizzazione che del costo di costruzione, deve essere versato al momento del ritiro del titolo abilitativo edilizio (entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell'avviso di emissione del Permesso di Costruire o, in caso di Segnalazione certificata di inizio attività ai fini dell'efficacia della stessa e comunque entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento del Comune);
- il restante 75% dell'importo del contributo di costruzione dovuto, dovrà essere versato in tre rate semestrali di pari importo e maggiorate degli interessi legali, che, a garanzia del versamento, dovranno essere coperte da apposita fideiussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa, a prima escussione, di importo maggiorato del 20% rispetto all'importo di rateizzazione.

Nel caso di ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione si applica l'articolo 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i..